ACCORDO TERRITORIALE
PART TIME e LAVORO DISCONTINUO
Integrativo al ccnl terziario del luglio 2008 settore terziario distribuzione e servizi
Valido per le imprese senza contratto integrativo aziendale
provincia di Bergamo

Il giorno 4 febbraio 2009 presso Ascom Provinciale di Bergamo si sono incontrati:

ASCOM-Confcommercio di Bergamo rappresentata dal suo Presidente Giovanni Paolo Malvestiti, dal Direttore Luigi Trigona e dal responsabile area politiche del lavoro Enrico Betti;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario, rappresentate:
per la Fisascat CISL dal Segretario Generale, Roberto Corona e dal funzionario Diego Lorenzi
per la Uiltucs UIL dal Segretario Generale Maurizio Regazzoni e dal funzionario Alessandro Dalle Fusine,

per addivenire ad un Accordo Territoriale che disciplini i rapporti di lavoro part time inferiori alle 18 ore settimanali previste dal CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (CCNL Vigente d'ora in avanti).

Considerato che:

a) nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;

b) l'articolo 69, punto 4) secondo comma del CCNL del 02/07/04 prevede la realizzazione di contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, nonché la possibilità di diverse modalità di gestione di tali ore settimanali previo parere vincolante dell'Ente Bilaterale;

c) sempre l'articolo 69, punto 4) terzo comma del CCNL del 02/07/04 prevede, in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, la possibilità di raggiungere intese in merito alla durata della prestazione settimanale;

d) L'Art.130 del CCNL del 02/07/04 prevede come lavoratore discontinuo il commesso di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti

e) le parti hanno sottoscritto in pari data l'Accordo Territoriale valido per la Provincia di Bergamo per normare il lavoro domenicale.

Premesso che

a. le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, potrebbero avere difficoltà nella gestione delle aperture previste dalla legge Regionale n.30 del 27/11/2008, e pertanto avere la necessità di implementare gli organici, al fine anche di garantire la rotazione dei dipendenti, di cui all'articolo 1) comma b) del Accordo Territoriale del 4 febbraio 2009;

b. che tra le ragioni che giustificano le diverse intese di cui all'articolo 69 punto 4 del CCNL di rinnovo, sono senz'altro quelle dettate dalla necessità di garantire da un lato alle imprese la possibilità di tenere aperti gli esercizi commerciali e dall'altro ai lavoratori di poter ruotare e alternarsi nel presidio domenicale;

Tutto ciò considerato e premesso le parti concordano quanto segue:

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo Territoriale sul part time settore Terziario Distribuzione e Servizi della provincia di Bergamo

1) Validità del presente Accordo Territoriale

Il presente Accordo Territoriale è valido per le imprese e per i punti vendita presenti nel territorio della provincia di, Bergamo laddove non siano vigenti Contratti Integrativi Aziendali o Accordi Aziendali.

2) Contratti part time inferiori alle 16 (18) ore settimanali

In relazione a quanto previsto dal CCNL del 02/07/04, articolo 69, punto 4), terzo e quarto comma, le parti si impegnano a facilitare la costituzione di rapporti di lavoro part time inferiori a 16 ore la settimana, per le imprese che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero 18 ore la settimana per imprese che occupano più di 30 dipendenti (16/18 più avanti), per studenti, lavoratori part time presso altro datore di lavoro e per coloro i quali intendano integrare il proprio reddito e che siano disponibili ad effettuare orari di lavoro settimanali inferiori alle 16/18 ore. Sono altresì definite le esigenze aziendali di cui all'articolo 69 punto 4, terzo comma del CCNL Terziario , comprese tra:

- Picchi di lavoro nei fine settimana e/o in analoghi prevedibili momenti infrasettimanali previsione di picchi infrasettimanali;
- Esigenze di sostituzione di lavoratori in riposo domenicale sostitutivo per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori a seguito di prestazione domenicale;
- Esigenze di prestazioni di lavoro domenicale, anche per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori nelle giornate di domenica;

l'orario di lavoro del lavoratore sarà pertanto fissato all'atto dell'assunzione, così come previsto dalle leggi in materia e dal CCNL, e potrà essere modificato esclusivamente per accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore;

nel caso il lavoratore abbia concordato il proprio orario di lavoro anche nelle giornate di domenica, il pagamento della prestazione domenicale avverrà così come previsto dall'Accordo Territoriale 4/02/2009;

tali assunzioni, su espressa richiesta scritta del lavoratore potranno garantire una progressione oraria settimanale secondo la seguente articolazione:

- 4 ore settimanali, per il primo anno lavorativo con contratto part time;
- 8 ore settimanali, pari a 267 ore annuali per il secondo anno lavorativo continuativo con contratto part time;
- 12 ore settimanali, pari a 400 ore annuali per il terzo anno lavorativo continuativo con contratto part time;
- 16/18 ore settimanali, pari a 532/600 ore annuali per il quarto anno lavorativo continuativo con contratto part time;

non è possibile la stipula di contratti di lavoro part time inferiori alle 4 ore settimanali e per le prestazioni in più giornate l'orario di lavoro minimo non potrà essere inferiore a 3 ore giornaliere;

3) Modalità di applicazione

Per garantire la correttezza nell'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo e per evitare che vi siano abusi nell'utilizzo dello stesso, le parti concordano che l'azienda che intenda avvalersi della possibilità di attivare rapporti di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali, debba inviare richiesta di parere all'ente bilaterale provinciale contente almeno motivazione dell'instaurazione del rapporto tra le previste di cui al punto 2 e numero dei part time attivi e percentuale sul totale dell'unità locale.
Il parere vincolante sarà rilasciato entro 15 giorni dal deposito della richiesta.
Le aziende per poter stipulare gli accordi sopra definiti debbono risultare in regola con il versamento delle quote di contribuzione a favore dell'Ente Bilaterale Commercio e rispettare le norme previste dal CCNL Terziario Vigente e dei relativi Accordi Provinciali di secondo livello

4) Indennità di riduzione orario

L'Azienda corrisponderà al lavoratore assunto con contratto part time inferiore a 16/18 ore settimanali, nel rispetto del presente Accordo Territoriale, una "Indennità di Riduzione Orario" del 13% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art.185 per ciascuna ora di lavoro ordinario;

restano ferme tutte le altre maggiorazioni previste dal CCNL Vigente;

detta indennità tuttavia si intende in ogni caso compresa nella quota annua della retribuzione utile esclusivamente ai fini del calcolo del T.F.R.;

le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 2, lettera c) del D.L. 93/2008.

5) Lavoratori discontinui

Si riconosce, a parziale modifica del punto 7 art.130 del CCNL, come attività discontinua la mansione svolta da commessi di negozio nei comuni fino a 15.000 abitanti

6) Disposizioni finali, decorrenza e durata

Il presente Accordo Territoriale avrà efficacia dal 1 febbraio 2009 e sarà valido fino al 31/12/2010. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare l'efficacia dell'Accordo e per decidere la sua eventuale prosecuzione;

le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Accordo Territoriale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino la fattispecie;

copia del presente Accordo Territoriale sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali INPS e INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;

Letto, confermato e sottoscritto

ASCOM BERGAMO

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL